

ATTO N. DD 6583

DEL 30/11/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 375

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto: "Impianto idroelettrico Cascina Ferraris con derivazione dalla Bealera Cossola".

Comune: Collegno

Proponente: Easy Nite S.r.l.

Archiviazione della domanda

Premesso che:

l'articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale richiesto nel caso di procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) inerenti a progetti di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso;

con riferimento ai suddetti procedimenti di VIA inerenti a progetti di competenza regionale, l'art. 6, comma 1 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. individua quali autorità competenti, oltre alla stessa Regione Piemonte, le Province ed i Comuni e assegna loro la competenza su differenti tipologie di progetti: alle Province e alla Città metropolitana di Torino spetta la competenza sui progetti elencati agli allegati A2 e B2 della citata L.R..

Preso atto che:

in data 11/8/2022 Easy Nite S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Matteotti n. 57 - C.F./P.IVA 06370090018, ha depositato istanza ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto in oggetto ricadente nella categoria progettuale n. 41 di cui all'Allegato B2 alla L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;

con riferimento all'iniziativa in oggetto la medesima Società, con contestuale consegna in data 11/8/2022, ha presentato altresì domanda di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico dal T. Dora Riparia a

mezzo della Bealera denominata “Cossola” ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio del relativo nuovo impianto idroelettrico in oggetto;

in estrema sintesi il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente in Comune di Collegno con derivazione d’acqua dal T. Dora Riparia a mezzo della Bealera denominata “Cossola” in misura di una portata massima pari a 1.200 l/s (di cui 1.170 l/s ad uso energetico), una portata media pari a 900 l/s (di cui 870 l/s ad uso energetico) per produrre sul salto di 13,86 m la potenza nominale media di 118,22 kW;

Dato atto che:

la presentazione della predetta domanda di VIA ha determinato l’attivazione della procedura di coordinamento disciplinata all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e finalizzata al rilascio, oltre che del provvedimento riportante il giudizio di VIA, anche della concessione di derivazione d’acqua ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e di tutti i titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari alla piena realizzazione e all’esercizio del progetto e dunque da coordinare nell’ambito della procedura e ricomprendere nel provvedimento autorizzatorio unico regionale;

con nota prot. n. 109834 del 22/8/2022 la competente F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente, nell’individuare i titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari alla piena attuazione dell’iniziativa in oggetto, ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto l’avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto sul proprio sito istituzionale richiedendo agli stessi di verificarne la completezza al fine della procedibilità dell’istanza di VIA e altresì dell’avvio dei singoli endoprocedimenti coordinati di competenza; ciò in aderenza ai disposti di cui ai commi n. 2 e 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

nelle more del pieno svolgimento degli adempimenti procedurali previsti a norma dell’art. 27-bis, c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., risultando necessario dare tempestiva notizia della predetta domanda di concessione di derivazione d’acqua in data 11/8/2022 secondo i disposti di cui al D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera di questa Città metropolitana ha emanato apposita Ordinanza prot. n. 110653 del 24/8/2022 di avvio dell’endoprocedimento di concessione di derivazione d’acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003, successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35/2022;

in considerazione degli esiti della predetta verifica di completezza documentale, la F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questa Amministrazione, con nota prot. n. 122101 del 22/9/2022, ha richiesto integrazioni progettuali assegnando al proponente il termine di trenta giorni previsto ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per la consegna delle stesse e anticipando che *“qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa complessivamente richiesta l’istanza s’intenderà ritirata e sarà fatto obbligo all’autorità competente di procedere alla sua archiviazione senza ulteriore comunicazione”*;

con successiva nota prot. n. 135771 del 18/10/2022, la sopra citata Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera, nel dare atto che entro il termine prescritto ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 non sono state presentate domande concorrenti, ha richiesto al proponente di trasmettere agli atti

dell'istruttoria il completamento della documentazione strettamente necessaria ai fini del procedimento unico ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ed eventualmente non ancora trasmessa e che, secondo i disposti di cui all'art. 26bis del medesimo D.P.G.R., risulta effettivamente da acquisire solo *“a conclusione della fase relativa alla concorrenza”*; a tal fine la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha contestualmente assegnato al proponente un termine di trenta giorni decorrente dalla data di notifica della comunicazione medesima e specificato che *“una volta acquisita la documentazione sopra specificata e altresì tutto quanto già richiesto con precedente nota prot. n. 122101/2022 del Nucleo VAS e VIA, qualora pienamente rispondente alle richieste, si procederà con la pubblicazione sul sito web della Città metropolitana di Torino dell'avviso di avvio del procedimento da cui decorrerà il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte del pubblico. Si specifica infine che il proponente dovrà dar riscontro alla presente anche nel caso in cui ritenesse di non aver ulteriore documentazione da consegnare rispetto a quanto già depositato.”*

con nota in data 21/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 138234/2022, Easy Nite S.r.l. ha richiesto una proroga del termine utile alla consegna delle integrazioni progettuali di cui alla predetta nota prot. n. 122101 del 22/9/2022 per una durata di ulteriori novanta giorni;

infine, con successiva nota prot. n. 147865 del 9/11/2022, la F.S. Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA, sulla base delle motivazioni addotte dal proponente e di tutto quanto nel merito valutato, ha parzialmente accolto la richiesta di proroga concedendo al proponente ulteriori sessanti giorni per la consegna della documentazione richiesta con nota prot. n. 122101/2022;

Dato atto altresì che:

la citata documentazione integrativa richiesta, ai sensi del predetto comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 122101 del 22/9/2022 costituisce presupposto necessario ai fini del formale avvio dell'istruttoria interdisciplinare e di coordinamento in oggetto;

la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 135771 del 18/10/2022 costituisce inoltre presupposto indispensabile ai fini di consentire il corretto avvio dell'endoprocedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.;

Rilevato che:

a seguito della predetta nota PEC prot. n. 122101/2022 (regolarmente consegnata al proponente in data 22/9/2022) ed entro il termine assegnato, come aggiornato per effetto della citata nota PEC prot. n. 14786/2022 (regolarmente consegnata al proponente in data 9/11/2022), non risulta che il proponente abbia provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta;

in aggiunta, non risulta che, a seguito della predetta nota PEC prot. n. 135771/2022 (regolarmente consegnata al proponente in data 18/10/2022) ed entro il relativo termine assegnato, il proponente abbia trasmesso alcun riscontro né depositato eventuale documentazione integrativa;

Constatato che:

in assenza di consegna da parte del proponente della documentazione integrativa complessivamente richiesta,

come sopra specificata, non risulta possibile l'avvio del procedimento di coordinamento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. né peraltro l'avvio del procedimento di Autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. ad esso coordinato;

l'impossibilità di dar corso al procedimento di coordinamento ex art. 27-bis, di conseguenza, fa venir meno anche i presupposti alla base del regolare svolgimento della procedura di concessione di derivazione d'acqua di cui al D.P.G.R. n. 10/R 2003 ad esso coordinata;

Considerato che:

ai sensi dei disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“qualora entro il termine stabilito il proponente non trasmetta la documentazione integrativa, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*;

Ritenuto pertanto necessario:

ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., disporre l'archiviazione della predetta domanda di VIA e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e altresì l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato e, dunque, di conseguire la contestuale archiviazione delle sopra citate domande di concessione di derivazione d'acqua e di Autorizzazione Unica nonché di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati coordinati e necessari ai fini dell'attuazione dell'iniziativa in oggetto;

procedere, conseguentemente, disponendo l'immediato annullamento della Conferenza di Servizi simultanea già convocata, con riferimento all'istruttoria interdisciplinare in oggetto, per il giorno 6/12/2022 a mezzo di Ordinanza prot. n. 110653/2022; ciò pur ritenendo ugualmente opportuno che le Strutture competenti di questa Città metropolitana presenzino alla Visita Locale di istruttoria prevista per il giorno 1/12/2022 considerata l'impossibilità di rendere pubblica e nota, con un sufficiente preavviso, un'adeguata informativa rivolta a tutti i possibili interessati;

Atteso che:

la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- la Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29/12/2000 n. 61)" come modificato dal D.P.G.R. 9/3/2015 n. 2/R;
- Il Testo Unico sulle acque e gli impianti elettrici 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i., "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59";
- la Legge Regionale 26/4/2000 n. 44 e s.m.i. "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs 112/98";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di disporre, per quanto di competenza, l'archiviazione della domanda di VIA presentata in data 11/8/2022 da Easy Nite S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Matteotti n. 57 - C.F./P.IVA 06370090018, e la contestuale chiusura dell'istruttoria interdisciplinare di coordinamento ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'interruzione di ogni termine e adempimento ad essa correlato;
- di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento consegue dunque la chiusura e l'archiviazione altresì dei procedimenti o endoprocedimenti di concessione di derivazione d'acqua ex D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i. e di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. di cui alle domante in data 11/8/2022 nonché di tutti i procedimenti ed endoprocedimenti inerenti ai titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati e necessari ai fini della piena attuazione dell'iniziativa in oggetto;
- di disporre, conseguentemente, l'immediato annullamento della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria già convocata in modalità simultanea e in via telematica per il giorno 6/12/2022 a mezzo di Ordinanza prot. n. 110653/2022 pur ritenendo ugualmente opportuno, per quanto riportato in premessa, che le Strutture competenti di questa Città metropolitana presenzino alla Visita Locale di istruttoria prevista per il giorno 1/12/2022;
- di notificare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti titolari dei titoli abilitativi e atti di assenso, comunque denominati, coordinati nell'ambito del procedimento ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in relazione alle rispettive competenze, da proporsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. In via

straordinaria ed entro il termine di centoventi giorni dalla data predetta è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 30/11/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano